



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midenà	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario - <i>Relatore</i>

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2023;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dall'Ente con nota congiunta a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e dell'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 19/2025 del 22 luglio 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott. Lorenzo Gattoni;

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 del Comune di Sarconi.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 615 del 06.05.2025 questa Sezione

Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

L'Organo di revisione e il Responsabile dell' Area Amministrativa-Finanziaria, con nota a firma congiunta del 11.06.2025 acquisita in data 13.06.2025 al protocollo di questa Sezione n. 863, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del

mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione del tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *"(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"* (cfr. Corte Cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni

caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 Equilibri

L'analisi dei dati BDAP ha disvelato il mancato rispetto, nell'esercizio 2023, dell'obbligo di mantenere gli equilibri della gestione corrente come previsto dagli artt. 162, comma 6, e 193, comma 1, del TUEL, in considerazione del fatto che l'equilibrio di bilancio W2 presenta un saldo negativo di - €. 74.424,65.

In sede istruttoria si è chiesto di specificare le ragioni che hanno determinato il disequilibrio e le eventuali misure adottate per risolvere la criticità.

L'Ente, con la nota di risposta del 11.06.2025, ha affermato che: *«Il risultato negativo degli equilibri della gestione corrente "W2 NEGATIVO" è dovuto a mancati accertamenti di parte corrente, di cui ci si è divenuti consapevoli solo a rendiconto, momento in cui non era più possibile procedere al riequilibrio utilizzando la leva della riduzione delle spese.*

L'amministrazione ha tuttavia avviato le attività necessarie per prevenire tali risultati. Difatti già il rendiconto 2024, appena approvato, riporta tutti saldi positivi. Si allega il prospetto degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto 2024».

Al riguardo si evidenzia che il decreto MEF del 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo. Tali valori costituiscono la somma delle componenti di parte corrente (O1, O2, O3) e di quelle di parte capitale (Z1, Z2, Z3); la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono gli indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, e

che al contrario l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire il Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, comma 821 della L. n. 145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti in bilancio.

Tanto precisato, la Sezione, in via preliminare, sottolinea che, dall'esame degli schemi BDAP relativi al rendiconto 2024, risultano rispettati i tre saldi W1, W2, W3. Viceversa, avuto riguardo all'esercizio 2023, rileva che la previsione di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 è stata parzialmente rispettata, in quanto il Comune di Sarconi, pur avendo conseguito un risultato positivo relativamente al Risultato di competenza (W1) pari ad €. 84.983,32, ha, tuttavia, riportato un risultato negativo con riferimento all'Equilibrio di bilancio (W2), derivante a sua volta dal valore negativo dell'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2) pari ad €. - 74.424,65.

La Sezione, pertanto, ritiene opportuno evidenziare la funzione dei saldi Equilibrio di bilancio (W2) ed Equilibrio complessivo (W3), i quali consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo del risultato di competenza non negativo. Orbene, il perseguimento degli equilibri di bilancio è un obiettivo imprescindibile per una sana gestione dell'ente locale: in tale ottica vengono in rilievo tutti gli equilibri, compresi quelli intermedi, di cui deve tendenzialmente essere garantita la sussistenza, con la valutazione ponderata delle entrate e delle spese, fin dalla fase previsionale, posto che la crescita delle spese ad un ritmo superiore alle entrate, se reiterata nel tempo, può accompagnare l'ente locale ad una crisi economico-finanziaria ponendolo in difficoltà nell'assicurare l'equilibrio finanziario generale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 102/2023/PRSE). La Sezione richiama pertanto l'attenzione del Comune sull'obbligo di salvaguardia degli

equilibri di bilancio a partire dalla verifica da effettuarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL al fine di assicurare una condizione di equilibrio strutturale ovvero duratura nel tempo: si invita, in definitiva, l'Ente a "...monitorare i risultati degli equilibri in relazione anche ai saldi per i quali non sussista un obbligo di conseguire un risultato positivo, in ragione della loro portata informativa e, quindi, di supporto per interventi correttivi, sulle tendenze della gestione finanziaria dell'Ente" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazioni nn. 28/2023/PRSP e 149/2023/PRSP).

3.2 Risultato di amministrazione

Nel questionario (Sezione I, Domande preliminari, quesito n. 6) l'Organo di Revisione ha dichiarato che nel prospetto del risultato di amministrazione l'Ente ha indicato i residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali e bancari diversi dal conto di tesoreria principale. Detti residui attivi, tuttavia, non sono riportati nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato alla delibera consiliare n. 7 del 30.04.2024 di approvazione del rendiconto 2023 né negli schemi BDAP.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio	(+)	701.236,66	1.392.493,98	1.016.056,70
RISCOSSIONI				2.093.730,64
PAGAMENTI	(-)	797.347,11	1.090.099,54	1.887.446,65
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.222.340,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.222.340,69
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.191.797,39	482.774,92	2.674.572,31
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.210.610,12	508.072,88	2.718.683,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			478.003,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 ⁽²⁾	(=)			700.226,91

Fonte: Conto del bilancio allegato alla delibera di consiglio n. 7/2024

In sede istruttoria, si è chiesto di chiarire le ragioni della mancata indicazione di detti residui secondo quanto previsto dal D.M. 25.07.2023, di comunicarne l'importo, di attestare se, alla data della nota istruttoria, ne fosse stato effettuato il riversamento nel conto di tesoreria principale e di specificare la relativa data.

Il Comune di Sarconi, con la nota di risposta del 11.06.2025, ha riferito che: *«Non sono state indicate le somme disponibili su c.c.p. al 31.12.2023 in quanto si sta procedendo ad un riordino delle somme giacenti sia per competenza che per residui e con destinazione riferita alla esatta imputazione di incasso del capitolo di entrata; somme poi riversate sul conto di tesoreria comunale nell'esercizio anno 2024. Si precisa inoltre che vi sono delle somme che provengono da esercizi molto antecedenti al 31.12.2023, con notevole difficoltà a reperire i bollettini di c.c.p....alla data del 31.03.2025 risulta un saldo attivo sul c.c.p. di € 11.013,66. Questa amministrazione con la completa attivazione del sistema pagopa riferita a padigitale2026 nel corso dell'anno 2025 procederà a ridurre al minimo l'utilizzo dei c.c.p. e con inserimento di detti residui evidenziati nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione».*

Il Collegio rileva il mancato rispetto, nell'esercizio 2023, delle previsioni di cui al D.M. 25.07.2023, non avendo l'Ente indicato, nel "Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione", i residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali e bancari in attesa di riversamento nel conto di tesoreria principale.

Al riguardo, si rammenta che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 4.1, dispone espressamente che le modalità di attuazione della riscossione devono rispettare, tra gli altri, l'obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate. D'altro canto, come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 112/2023/PRSP; Sez. Reg. Contr. Piemonte, deliberazione n. 179/2019/PRSE), *"l'accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell'ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell'art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide*

sulla liquidità disponibile dell'ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l'ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell'ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all'anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale".

3.3 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Dall'esame degli schemi contabili trasmessi dall'Ente alla BDAP si è rilevato che il FPV di parte corrente non è stato valorizzato.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, prevede che il fondo pluriennale vincolato di parte corrente debba essere costituito nell'ipotesi in cui vi sia la sussistenza di entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi (ad esempio: spesa per il personale, la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio - Allegato n. 4/2, paragrafo 5.2 lettera a), ovvero spese derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni - Allegato n. 4/2, paragrafo 5.2 lettera g).

In sede istruttoria è stato chiesto di certificare che nell'esercizio 2023 l'Ente non fosse incorso in nessuna delle fattispecie previste dalla normativa e di motivare in ordine alle ragioni della mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente nel medesimo esercizio.

Il Comune di Sarconi, con la nota di risposta del 11.06.2025, ha precisato che: «*Per mero errore non è stato valorizzato il f.p.v. per spese correnti con particolare riferimento alla quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio Ciò in quanto è stato riportato come residuo passivo e precisamente al cap. 1020 classificazione 1.01.01.01.002*».

La Sezione evidenzia che la mancata valorizzazione del FPV non può considerarsi un mero errore ma costituisce una irregolarità contabile. Al riguardo si rammenta che il fondo pluriennale vincolato è "un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio

di competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse" (cfr. paragrafo 5.4.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata comporta, infatti, un'impostazione diacronica degli accertamenti, degli impegni e delle correlate transazioni finanziarie, per la cui garanzia è stato introdotto il fondo pluriennale vincolato (cfr. Corte Cost., sent. n. 247/2017). La finalità del FPV è quella di *"garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego. Detto fondo è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata"* (cfr. Corte Cost., sent. n. 6/2017). Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazioni n. 4/2015/INPR e n. 9/2016/INPR), l'istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce *"uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica"* in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione, e ciò grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

La Sezione rappresenta la necessità della costituzione da parte dell'Ente del fondo pluriennale vincolato di parte corrente ove ricorrano le fattispecie previste dal paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, considerato che la sua mancata o scorretta rappresentazione in bilancio *"determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni "legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria" (sent. n. 247/2017 della Corte Costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sent. n. 184/2016)"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazioni n. 69/2022/PRSE e n. 189/2022/PRSE).

3.4 Fondo crediti dubbia esigibilità

Dall'esame dei dati presenti su BDAP, si è rilevata la presenza di un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad €. 279.340,30.

Al fine di verificare la corretta quantificazione del fondo in questione da parte dell'Ente, si è richiesto l'invio di un prospetto mediante il quale poter verificare la regolarità del metodo di calcolo del FCDE attraverso l'indicazione analitica delle entrate considerate, della media degli incassi e della quota da accantonare secondo quanto disciplinato nell'Appendice Tecnica, Esempio n. 5, dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

L'Amministrazione Comunale, in sede di riscontro istruttorio, ha trasmesso un prospetto incompleto nella misura in cui riporta al suo interno soltanto dati aggregati e non contiene l'indicazione della media degli incassi del quinquennio e il "complemento a 100" su cui effettuare il calcolo. Si evidenzia, altresì, che oltre all'assenza del dettaglio dei conteggi effettuati (relativamente a ciascun anno del quinquennio considerato e a ciascuna entrata) per la determinazione della percentuale di accantonamento, non risulta specificato nemmeno il metodo di calcolo utilizzato, con conseguente impossibilità per questa Sezione di verificare la corretta quantificazione del FCDE da parte del Comune di Sarconi nell'esercizio in esame.

Il Collegio sottolinea che il sistema contabile armonizzato richiede un accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. paragrafo 3.3 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e l'Esempio n. 5 della relativa Appendice Tecnica). L'obbligo di accantonamento nel rendiconto impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione è proprio quello della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare

l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità per il finanziamento di spese esigibili: *"L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile"*.

Il principio contabile richiamato implica che:

- siano elencati tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa); al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio;
- a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- la percentuale di accantonamento, determinata secondo le modalità di cui sopra, deve essere applicata all'importo complessivo dei residui attivi delle entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso.

La Sezione rappresenta la necessità che l'Ente si attenga scrupolosamente al rispetto dei suddetti criteri ai fini della determinazione del FCDE considerato altresì che fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione, con riserva di verificarne la corretta quantificazione e l'adeguatezza in occasione del controllo sui successivi rendiconti finanziari.

3.5 Accordo decentrato integrativo

Dall'esame del questionario (Sezione I – domanda preliminare n. 14), si evince che, in data 06.12.2023, è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo per il personale del comparto ma, come rilevato in precedenza, non risulta attivato il fondo pluriennale vincolato di parte corrente per detta tipologia di spesa.

In sede istruttoria si è chiesto di comunicare la data di liquidazione delle somme oggetto dell'accordo o, in caso di mancato pagamento entro l'esercizio 2023, di fornire chiarimenti in ordine alla omessa iscrizione delle stesse nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente. Sul punto, l'Ente ha affermato che: *«Le somme riferite all'accordo integrativo decentrato anno 2023 sono state liquidate in data 19.03.2025. Per mero errore, non sono state inserite nel F.P.V. spese correnti ma come residui al capitolo 1020 classificazione 1.01.01.01.002»*.

La Sezione, nel rinviare integralmente alle considerazioni espresse al paragrafo 3.3 della presente deliberazione, sottolinea nuovamente che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, prevede che il fondo pluriennale vincolato debba essere costituito nell'ipotesi in cui vi siano entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi come, nel caso di specie, le spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale (paragrafo 5.2, lett. a), Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), essendo stato sottoscritto entro la fine dell'esercizio l'accordo decentrato integrativo del personale del comparto.

3.6 Fondo Garanzia debiti commerciali

Dall'esame della BDAP si è riscontrata la presenza di un fondo garanzia per debiti commerciali nel 2023 pari a complessivi € 34.000,00.

Si è chiesto di relazionare in ordine alle modalità di calcolo utilizzate per la quantificazione di detto fondo, di compilare una tabella con i necessari dati di dettaglio predisposta dalla Sezione nonché di trasmettere, per entrambi gli esercizi 2021 e 2022, le delibere di Giunta adottate ai sensi dell'art. 1, comma 862, della L. n. 145/2018.

In particolare, l'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha inviato il seguente prospetto.

Importo totale delle fatture ricevute nel 2022	912.470,89
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2022	343.845,49
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2021	466.703,80
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2022	39,41
Stanziamiento della spesa al 31.12.2023 per acquisti di bene e servizi (macroaggregato 103)	1.107.296,01
Stanziamiento della spesa al 31.12.2023 finanziate da risorse con specifico vincolo di destinazione (derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, ovvero risorse vincolate di altra natura)	2.457.113,16

Dall'esame degli schemi BDAP si rileva che le risorse accantonate a titolo di FGDC nell'esercizio 2023 sono pari ad €. 18.000,00. In sede di rendiconto, tuttavia, risulta una variazione degli accantonamenti di - €. 15.000,00 e il fondo al 31.12.2023 risulta valorizzato per complessivi €. 34.000,00.

Dato valorizzato	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
No		Fondo anticipazioni liquidità					-
		Totale Fondo anticipazioni liquidità					-
Si		Fondo perdite società partecipate					
	20503	Fondo perdite società partecipate	5.000,00				
	20503	Fondo perdite società partecipate			5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale Fondo perdite società partecipate	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Si		Fondo contenzioso					
	20502	Fondo rischi contenzioso	15.000,00				
	20502	Fondo rischi contenzioso			15.000,00	15.000,00	5.000,00
		Totale Fondo contenzioso	15.000,00		15.000,00	25.000,00	5.000,00
Si		Fondo crediti di dubbia esigibilità					
		Fondo crediti di dubbia esigibilità c/corrente	302.164,95				
		Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	302.164,95				279.340,30
Si		Fondo garanzia debiti commerciali					
	20505	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	31.000,00		18.000,00	15.000,00	34.000,00
		Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	31.000,00		18.000,00	15.000,00	34.000,00
Si		Altri accantonamenti					
	10081	TRATTAAMENTO DI FINE MANDATO	3.966,85		2.000,00		5.966,85
	20501	Fondo riserva di cassa	6.600,00				6.600,00
	20504	fondo rinnovi contrattuali	7.500,00		15.000,00		22.500,00
	2151	Fondo di Riserva ordinario	6.600,00			6.600,00	
		Totale altri accantonamenti	24.666,85		17.000,00	6.600,00	35.066,85
		Totale risorse accantonate	377.831,80		55.000,00	74.424,65	358.407,15

Invero, in base ai dati comunicati, si evince che nell'esercizio in esame il Comune di Sarconi ha rispettato la condizione di cui all'art. 1, comma 859, lett. a), L. n. 145/2018, in quanto il debito residuo dell'anno 2022 si è ridotto del 26,32% rispetto a quello dell'anno precedente e quindi in misura superiore al 10%.

L'Ente non ha invece rispettato la condizione di cui all'art. 1, comma 859, lett. b), L. n. 145/2018, atteso che l'indicatore di ritardo annuale 2022 risulta pari a 39,41 giorni e, pertanto il FGDC, nell'esercizio 2023, avrebbe dovuto essere calcolato nella misura del 3% degli stanziamenti netti di cui tuttavia non è possibile verificare il reale importo atteso che

gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione riportano un valore maggiore (€ 2.457.113,16) dell'intero macroaggregato 103 (€ 1.107.296,01). La Sezione, pertanto, dubita della veridicità e della esattezza dei dati comunicati dal Comune di Sarconi in sede di controdeduzioni e, di conseguenza, non è in grado di accertare la corretta quantificazione del FGDC nell'esercizio 2023.

E' opportuno rammentare che la normativa di riferimento è rappresentata - come detto - dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 859 e ss., che ha introdotto misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, disponendo per le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'anno 2021, la costituzione di uno specifico Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), da stanziare annualmente entro il 28 febbraio, *"quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE; Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Nello specifico, al comma 859, vengono stabilite le condizioni al verificarsi delle quali è necessario provvedere alla costituzione del fondo in parola, vale a dire:

"a) ...se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio";

b) ... se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231".

In proposito, si rimanda anche a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022, avente ad oggetto *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152”*.

Al successivo comma 862 sono indicati, invece, i criteri per la quantificazione del FGDC, che deve essere accantonato per un importo pari:

“a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”.

Il comma 863 precisa, poi, che *“l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 ... non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*.

Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal citato comma 862, va applicata *“sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e l’esclusione va intesa come riferita “solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL”* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n. 4/2022/PAR).

Al termine dell’esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e l’importo complessivo dell’accantonamento è costituito dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel

bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 75/2023/PRSE; Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 13/2024/PRSE).

Infine, al medesimo comma 863, è previsto che il fondo accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato soltanto "*... nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859*" precedentemente richiamate.

La *ratio* dell'accantonamento in esame è stata chiarita dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 78/2020, ha affermato che il FDGC rappresenta "*una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che a fine esercizio le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.*

Pertanto, se è pur vero che – imponendo l'obbligatorio accantonamento nel fondo di nuova istituzione – le norme limitano la piena disponibilità delle risorse dell'ente in sede di predisposizione del bilancio e di programmazione della spesa, è tuttavia evidente che ciò rappresenta il coerente strumento con cui le disposizioni stesse hanno inteso porre un rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento. Difatti, quest'ultima patologica situazione consegue di regola al fatto che l'ente, nell'esercizio della sua autonomia gestionale e di bilancio, non ha coordinato la programmazione e l'impegno delle proprie obbligazioni, legittimamente assunte e vincolanti, con la disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento.

Oltre a indurre l'ente a conseguire liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali, lo strumento del fondo di garanzia realizza anche l'ulteriore e indiretto effetto positivo di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali...".

Il Collegio rappresenta la necessità che l'Ente si attenga scrupolosamente al rispetto della normativa innanzi richiamata ai fini della corretta quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali e che *“a valere sul primo documento di bilancio in corso di approvazione successivamente alla data della presente decisione, provveda, ove occorrente, ad adeguare l'importo del fondo in questione secondo i principi di cui all'art. 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione”* (cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 152/2024/PRSP).

La Sezione si riserva di verificare la corretta quantificazione del FGDC in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.7 Residui

Dai dati inseriti negli schemi BDAP si rileva nel 2023 una scarsa movimentazione dei residui attivi.

A fronte di residui attivi iniziali di parte corrente di €. 1.141.762,36 le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2023 sono state soltanto di €. 260.444,79 pari al 22,81%.

Anche per i residui passivi di parte corrente si registra un modesto indice di movimentazione, pari al 45,16%.

Parte corrente - Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo I	409.257,60	145.528,64	35,56
Titolo II	718.373,78	113.336,15	-
Titolo III	14.130,98	1.580,00	11,18
Totali	1.141.762,36	260.444,79	22,81
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo I	680.279,51	311.361,68	45,77
Titolo IV	9.253,32	-	-
Totale	689.532,83	311.361,68	45,16

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Analoga situazione si registra per la gestione di parte capitale che evidenzia una bassa capacità di riscossione (21,70%) e pagamento (20,80%).

Parte Capitale- Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo IV	2.026.487,99	439.791,87	21,70
Titolo V			-
Titolo VI			-
Totali	2.026.487,99	439.791,87	21,70
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo II	2.331.760,34	484.987,83	20,80

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Si è chiesto, pertanto, di fornire informazioni in merito ai provvedimenti adottati e/o da adottare da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di migliorare la riscossione delle entrate e di velocizzare i pagamenti.

L'Ente, con la nota di risposta del 11.06.2025, ha affermato che: «...sono in corso le procedure di accertamento riferite ai tributi da riscuotere, nonché è alla valutazione dell'amministrazione l'ipotesi di sottoscrivere una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione coatta di tutti i tributi dovuti Nei residui attivi titolo 1 e 2 vi sono residui derivanti dalla Regione Basilicata riferiti ai fondi P.O.V. VAL D'AGRI nonché dei fondi RIPOV con ritardo di trasferimento dei fondi; tale ritardo comporta di per sé un ritardo dei pagamenti con riferimento ai residui passivi del titolo 1.

Nei residui attivi titolo 4 vi sono somme derivante da finanziamenti per opere pubbliche (fondi PNRR – PADIGITALE206) che di per sé comportano delle difficoltà oggettive, sia per problemi relative alle varie piattaforme (tipo regis), sia per la complessità dei lavori stessi in essere».

Si è chiesto, inoltre, all'Organo di revisione, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui, di specificare:

- se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione

prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011);

- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del TUEL, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale di inesigibilità).

Sul punto è stato riferito che: *«Sono state effettuate le verifiche circa la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità del credito nonché in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione per gli accertamenti e/o degli impegni;*

- È stato acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, è stato effettuato il controllo per campioni circa la fondatezza giuridica del credito con particolare riferimento a crediti più remoti;

- Sono state effettuate le verifiche circa le azioni attuate dall'ente per il recupero del credito, e precisamente:

- *TARI: Anni 2015/2016/2018/2019/2020, sono stati elaborati gli avvisi di accertamenti e notificati agli utenti; nel corso dell'anno 2025 si procederà ad attivare la procedura coattiva per le riscossioni;*
- *IMU: Anni 2022/2023, nel corso dell'anno si procederà ad elaborare gli avvisi di accertamento con notifica agli utenti;*
- *REGIONE BASILICATA: residui risalenti dal 2019 ad oggi, essendo somme da riscuotere da parte della Regione Basilicata, si procederà a fare istanza se detti importi sono ancora esigibili e/o da estinguere in quanto non più esigibili;*
- *FITTI ATTIVI: sono stati riscossi integralmente negli anni 2024/2025».*

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, rileva, in linea generale, un basso indice di smaltimento dei residui attivi e passivi sia di parte corrente che di parte capitale e sottolinea, in particolare, l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate, alla luce delle ridotte percentuali di incasso registrate nell'esercizio in esame, nonché di monitorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria (come sarà meglio specificato nel successivo paragrafo 3.8), adottando tutte le misure utili a tale

scopo.

Quanto al riaccertamento ordinario dei residui, inoltre, si ritiene opportuno rammentare che l'analisi della gestione dei residui attivi e passivi è finalizzata non solo a valutare la permanente esigibilità delle posizioni di credito e di debito ma anche la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, infatti *“Il legislatore, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento. Considerata la finalità della norma, (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale”* (cfr., da ultimo, la deliberazione di questa Sezione n. 99/2025/PRSE).

Risulta, pertanto, necessario che il Comune di Sarconi provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si sottolinea infatti che, sebbene il paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Si invita pertanto l'Ente, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile

fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.

La Sezione si riserva di verificare l'effettiva evoluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.8 Recupero evasione tributaria

La tabella del questionario (punto 47 della Sezione II, Dati contabili: Entrate) non risulta compilata; appare, dunque, che il Comune di Sarconi non abbia intrapreso alcuna azione di recupero dell'evasione tributaria.

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire specifici e motivati chiarimenti in merito. L'Amministrazione Comunale, con la nota di risposta del 11.06.2025, ha riferito che: *«Non è stata compilata la tabella del questionario (punto 47 della sezione II, Dati contabili: Entrate), in quanto gli incassi sono stati registrati nel sistema informatico:*

- *al cap. 1002 classificazione 1.01.01.99.002 "MAGGIORI ENTRATE DERIVANTE DABONUS VARI ED RECUPERO TRIBUTI",*
- *al cap. 1001.1 classificazione 1.01.01.76.002 "TASI a poste esercizi precedenti e recupero crediti.",*
- *al cap. 1006 classificazione 1.01.01.08.002 "Imposta Comunale sugli Immobili per poste esercizi precedenti e recupero crediti",*

nel corso dell'anno 2025 si procederà alla istituzione di nuovi e specifici capitoli in ottemperanza alla tabella sopraindicata».

In via preliminare, la Sezione rileva che l'Organo di revisione non ha provveduto alla compilazione della tabella del questionario (punto 47 della Sezione II) relativa all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione. Tale omissione, pur in presenza di incassi registrati sui capitoli di bilancio già esistenti, denota, in linea generale, una carenza nella corretta rappresentazione delle attività di contrasto all'evasione, in violazione dei principi di trasparenza e completezza informativa richiesti dalla normativa vigente.

Il Collegio, dal tenore complessivo della risposta fornita, rileva l'assenza - di fatto - di uno

strutturato programma di recupero dell'evasione ed evidenza come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare, ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune. Tanto al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà.

Si raccomanda, in particolare, al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o il verificarsi della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

La giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione, ha sottolineato a più riprese che *“il mancato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge”* (cfr., tra le varie, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazione n. 4/2024/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 113/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 99/2025/PRSE e n. 155/2024/PRSP).

Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come *«bene pubblico»* funzionale *«alla valorizzazione della democrazia rappresentativa»* (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016; nello stesso senso, sent. nn. 80/2017 e 247/2017).

La Sezione, nell'invitare il Comune di Sarconi ad effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una efficiente attività di contrasto all'evasione tributaria, si riserva di verificare, in occasione dei successivi controlli, l'effettiva istituzione da parte dell'Ente dei capitoli di bilancio ad essa afferenti e la sua corretta rendicontazione, sollecitando, altresì, l'Organo di revisione alla accurata compilazione della apposita sezione del questionario, quale strumento essenziale per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione

amministrativa in tale settore.

3.9 Parametri obiettivi di deficitarietà

Dall'esame degli schemi BDAP, allegato I), si è rilevato il superamento dei seguenti indicatori di deficitarietà:

- Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%;
- Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

Si è chiesto di specificare le ragioni sottese alla inosservanza di tali parametri nell'esercizio 2023.

L'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha precisato che: *«Indicatore 28: la bassa percentuale di incassi rispetto alle previsioni definitive è da attribuirsi principalmente alle difficoltà economiche che molti contribuenti hanno evidenziato verbalmente agli uffici, quale effetto economico negativo su cui ha inciso in maniera rilevante l'emergenza COVID19 con una riduzione del reddito e in molti casi anche con la perdita del lavoro stesso;*

· Indicatore dell'effettiva capacità di riscossione riferite al totale delle entrate: si riporta quanto espresso al punto "indicatore 28", con ulteriori strascichi da parte degli uffici di recuperare tutto l'ordinario dovuto al periodo pre-covid».

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, sottolinea che l'inosservanza degli indicatori in questione risulta strettamente correlata alle criticità relative alla gestione delle entrate - descritte nei precedenti paragrafi - e rappresenta la necessità che il Comune di Sarconi adotti ogni iniziativa volta al superamento della problematica in esame. Si evidenzia, inoltre, che se da un lato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, TUEL "sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari", dall'altro, tuttavia, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto di uno solo di tali parametri può costituire un indice

di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

3.10 Effetti sulla gestione finanziaria 2023 connessi all'emergenza sanitaria

L'Organo di revisione nella Relazione allegata al rendiconto 2023 (pag. 32) ha dichiarato che l'Ente, sulla base delle risultanze del conguaglio finale di cui al D.M. 8 febbraio 2024 (allegati C e D) risulta a saldo zero. Nel questionario (Sezione I, domande preliminari 21 e 21.1), ha attestato, invece, che lo stesso è in *surplus* e ha risorse vincolate sufficienti nel rendiconto 2022.

Dall'esame degli allegati al D.M. 8 febbraio 2024 si evince che il Comune di Sarconi è in *surplus* per €. 22.178,00, tuttavia, nell'allegato a/2 del rendiconto 2022, non è stato possibile individuare alcuna risorsa vincolata a fini riconducibili alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

È stato chiesto, dunque, all'Organo di revisione di chiarire l'incongruenza delle dichiarazioni rese e all'Ente di specificare le ragioni della mancata apposizione di un vincolo al risultato di amministrazione al 31.12.2022 per un importo pari al *surplus*.

Il Comune di Sarconi, in sede di controdeduzioni, ha precisato che: «*Per mero errore non è stato effettuato il vincolo nel risultato di amministrazione 2022 ma riportato a residui al cap. 1878 classificazione 1.04.02.05.999; negli esercizi futuri si procederà al relativo accantonamento.*

Per quanto concerne la discordanza con la relazione del revisore (pag. 32) e le risposte fornite nel questionario sez. 1 domande preliminari 21 e 21.1, si sottolinea che erroneamente nella relazione al rendiconto è stato indicato risultato a saldo zero, anziché un surplus. Errore prontamente corretto nel questionario redatto».

L'Organo di revisione, nel questionario, alle domande 22 e 22.1, ha risposto che l'Ente, dai prospetti E ed F del D.M. 8 febbraio 2024, risulta assegnatario di ristori non utilizzati e che nel rendiconto 2023 ha risorse vincolate sufficienti.

Dall'esame degli allegati al D.M. 8 febbraio 2024 si evince l'importo di €. 5.364,00 a titolo di ristori di spesa non utilizzati ma nell'allegato a/2 del rendiconto 2023 non risulta

vincolata alcuna somma correlata a tali finalità.

Pertanto, anche in questo caso, è stato chiesto all'Ente di specificare i motivi della mancata apposizione di un vincolo al risultato di amministrazione al 31.12.2023 per un importo pari ai ristori di spesa non utilizzati.

Il Comune di Sarconi, in sede di riscontro istruttorio, ha riferito che: *«Per mero errore non è stato effettuato il vincolo nel risultato di amministrazione 2023 ma riportato a residui al cap. 1878 classificazione 1.04.02.05.999; negli esercizi futuri si procederà al relativo accantonamento».*

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, rileva la violazione dell'art. 3, comma 1, D.M. 8 febbraio 2024 a mente del quale *“Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F”* ed invita il Comune di Sarconi a provvedere all'adozione delle necessarie rettifiche anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, D.M. 19 giugno 2024¹.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di Sarconi la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

¹ *“Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna **“Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale”** delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell'esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000”.*

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
 - che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
 - che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.
- Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.

Il Relatore

F.to Dott. Lorenzo GATTONI

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 29 luglio 2025

Per il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott.ssa Letizia ALBANO